

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 2 dicembre 2019

Oggetto: Nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale Conai - basata sul fatturato dell'anno precedente - riservata agli importatori di imballaggi pieni. ID. 2-2019.

Secondo le procedure consortili vigenti a tutto il 31.12.2019, gli importatori di merci imballate possono, in alternativa alla procedura ordinaria di dichiarazione del CAC¹, ma a determinate condizioni², adottare procedure di dichiarazione semplificate, basate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, senza distinzione per singoli materiali.

In particolare, il calcolo forfetario del Contributo ambientale Conai è basato:

- sul valore di acquisto dall'estero dei prodotti imballati;
- sul peso dei soli imballaggi (tara, senza distinzione per materiale) delle merci importate.

Tanto premesso, e nella logica del processo di semplificazione delle procedure consortili riservate alle aziende di piccole dimensioni, Conai ha introdotto **una nuova procedura di dichiarazione forfetaria (ancor più semplificata, poiché si basa sul fatturato complessivo dell'anno precedente), che si aggiunge a quelle citate già esistenti per le importazioni di merci imballate, le quali continueranno ad essere dunque operative ed alternative rispetto alla nuova.**

Condizioni e modalità di applicazione:

- soggetti interessati: importatori di imballaggi pieni (merci imballate);
- determinazione del **Contributo ambientale forfetario per fasce di fatturato** riferito all'anno precedente a quello oggetto di dichiarazione:

Fatturato anno precedente	Contributo ambientale forfetario dovuto per le importazioni di imballaggi pieni
Fino a 200.000 €	Esenzione totale
oltre 200.000 – fino a 500.000 €	250,00 €
oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	500,00 €
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	750,00 €
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	1.000,00 €

¹ Basata sul singolo materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

² Le procedure semplificate sono applicabili esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (ossia merci imballate) ed in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse) – cfr. par. 5.1.2 della Guida Conai 2019.

- decorrenza della nuova procedura: **a partire dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2020³**;
- termine di presentazione: **dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza**. A partire dal 1° settembre 2020, tale procedura potrà essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali siano state omesse le dichiarazioni del Contributo ambientale per importazione di merci imballate;
- **riservata alle imprese con fatturato complessivo⁴ fino a 2.000.000 di Euro** nell'anno precedente a quello della dichiarazione.


Dopo almeno un anno dalla sua applicazione, Conai si riserva la possibilità, per gli anni successivi, di rivalutare o rimodulare la procedura stessa, anche in funzione di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire dalle imprese che ne faranno uso.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'ID in oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale



³ Ad esempio, per le aziende che nel 2019 hanno realizzato un fatturato di oltre 500.000 € ma fino a 1.000.000 di €, il CAC dovuto per l'anno 2020 è pari ad € 500,00 e la relativa dichiarazione deve essere presentata tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Ciò indifferentemente dalla periodicità delle dichiarazioni previste per lo stesso 2020 secondo le altre procedure semplificate di Import.

⁴ Rilevabile dal Quadro VE50 (Volume d'Affari) del Modello IVA, senza alcuna distinzione in riferimento alla sua composizione.